

Regione
Piemonte
Provincia
Torino

Comune di SAN GIUSTO CANAVESE



Approvato con
delibera C.C. n. .25 del 16.05.2008

Modifiche con deliberazione C.C. N. 29 dell'11.06.2012 - (Art. 31 e 32) -

Titolo dell'elaborato:

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA LOCALE E ANNONARIA**

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 : Finalità
- Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana
- Art. 3 : Accertamento delle violazioni
- Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche
- Art. 6 : Luminarie
- Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

Titolo III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 9 : Marciapiedi e portici
- Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.
- Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spурgo dei pozzi neri
- Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
- Art. 12 Bis: Abitazioni Private
- Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 13 Bis: Rifiuti
- Art. 14 : Sgombero neve
- Art. 15 : Rami e siepi
- Art. 16 : Pulizia fossati
- Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

Titolo IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 21 : Oggetti mobili.
- Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 23 : Accensioni di fuochi
- Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali
- Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose
- Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto
- Art. 28 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili
- Art. 29 : Depositi esterni
- Art. 30 : Sosta o fermata di veicoli a motore

Titolo V: ANIMALI

- Art. 31 : Animali di affezione
- Art. 32 : Custodia e tutela degli animali
- Art. 33 : Cani
- Art. 34 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Titolo VI: POLIZIA ANNONARIA

- Art. 35 : Erboristerie
- Art. 36 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 37 : Attività miste
- Art. 38 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 39 : Commercio su aree pubbliche - regime delle aree
- Art. 40 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento
- Art. 41 : Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 42 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 43 : Insediamento di attività produttive.
- Art. 44 : Targhetta dell'amministratore di condominio
- Art. 45 : Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98
- Art. 46 : Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99
- Art. 47 : Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3
- Art. 48 : Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali
- Art. 49 : Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio

Titolo VII: VARIE

- Art. 50 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 51 : Accattonaggio

Art. 52 : Artisti di strada

Art. 53 : Divieto di campeggio libero

Art. 54 : Bagni

Art. 55 : Contrassegni del Comune

Titolo VIII: SANZIONI

- Art. 56 : Sanzioni amministrative

Titolo IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57: Abrogazioni di norme. Art. 58 : Entrata in vigore

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Luminarie

- 1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
- 6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1) 2) 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di ceremonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
- 4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
- 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spурgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgomberate da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spурго dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spурго dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salvo espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocamento, così come rastrelliere, casonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12 bis: Abitazioni Private

- 1) Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
- 3) L'utilizzo di attrezzature rumorose per lo svolgimento di lavori di giardinaggio e/o taglio legna non è consentito prima delle ore 8, fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00.
- 4) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 5) Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4), e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 Bis : Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

rt. 15 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 20 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 21 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 25 : Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15 alle 20.00 dei giorni feriali. Sono pertanto vietate il sabato e la domenica.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di

consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

Art. 28 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 29 : Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 : Sosta o fermata di veicoli a motore

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

TITOLO V : ANIMALI

Art. 31 : Animali di affezione

- 1) *i proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.*
- 2) *Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.*
- 3) *Gli animali devono essere tenuti all'interno delle proprietà in modo tale da non permetterne la fuga (anche momentanea all'esterno)*
- 4) *I proprietari devono condurre e tenere al guinzaglio, durante le passeggiate lungo le strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, i cani di proprietà, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio e solo nelle zone di caccia.*
- 5) *I cani non inseriti nell'elenco delle razze pericolose possono essere lasciati liberi, per lo sgambamento sotto il costante e continuo controllo del proprietario, in aree prative e/o boschive lontane dal centro abitato.*
- 6) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.*
- 7) *In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00*
- 8) *Qualora l'animale da affezione provochi lesioni o danni, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00 fatto salvo ogni e qualsiasi altra azione a livello civile e/o penale*

Art. 32 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporcano i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie felini, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere
- 4) le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 con obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
- 5) In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00 oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

Art. 33 : Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
- 2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 6) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 7) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00
- 9) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
- 10) La violazione di cui al comma 6) e 7) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 34 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) La detenzione di animali che disturbano, specialmente durante la notte, è vietata.
- 3) Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione di cui al comma 2, al proprietario o al detentore dell'animale, diffidano formalmente il medesimo a porre in essere le condizioni per eliminare il disturbo alla quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata l'animale verrà posto sotto custodia a cura dell'amministrazione e a spese del proprietario.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA

Art. 35 : Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
- 4) In caso di violazione dei commi 1 o 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 36 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.

Art. 37 : Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 38 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

- c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;
- d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
- e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
- 6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 39 : Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. È vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Art. 40 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 41 : Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL ed devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).
- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 43 : Insediamento di attività produttive

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 44 : Targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 45 : Commercio in sede fissa e adeguamento al D.L.vo 114/98

- 1) Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 46 : Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99

1. Per "**superficie di vendita**" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi nonché quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.
2. Per "**esercizio commerciale**" si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.
3. Per "**stagione**" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.
4. Per "**subingresso**" si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l'assumono in proprio.
5. Per "**centro commerciale**" si intende ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998, una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'articolo 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'articolo 51, comma 1 lettera b) della l.r. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs. 114/98, dal comma 1 e dalla l.r. 56/1977;
 - c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a) devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
 - d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'articolo 25, comma 2), deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.
6. Per "**addensamento commerciale**" si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:
 - a) A.1. Addensamenti storici rilevanti;
 - b) A.2. Addensamenti storici secondari;
 - c) A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
 - d) A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
 - e) A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).
7. Per "**localizzazione commerciale**" si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.
Le localizzazioni possono essere classificate:
 - a) L.1. Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
 - b) L.2. Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate.

Art. 47 : Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2 e A.3

- 1) Qualora siano "riconosciuti" sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla

definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

- a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "come minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;
 - b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali (e non già applicando quelli rappresentati nel presente fascicolo che sono mediati da inchiostri di stampa);
 - c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;
 - d) parimenti si invita a uniformare dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti all'epoca dell'edificio, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;
 - e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta, ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commerciali e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.
 - f) L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;
 - g) l'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;
 - h) il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.
- 2) Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato definirà la procedura più opportuna per la loro realizzazione e indicherà altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne ecc.).
- 3) Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 48 : Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

- 1) All'ufficio urbanistica è demandato il compito - in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare nelle localizzazioni commerciali come riconosciute – di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 49 : Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale – Limiti di esercizio

- 1) Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona storica e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura all'interno della zona A.1 di esercizi di vendita con prevalenza di "articoli erotici per sexy shop".
- 2) E' fatto altresì divieto nelle vie sotto elencate del centro storico di nuove aperture di esercizi di vendita con prevalenza "Articoli di ferramenta, esclusa minuteria", "Articoli idro - termo - sanitari" "Materiale edile" "Saloni auto": Via, Via
- 3) E' fatto infine divieto nelle vie sotto elencate di nuove aperture di esercizi di vendita del settore alimentare con "Specializzazione pescherie": Via.....
- 4) Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO VII : VARIE

Art. 50 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.
- 5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.
- 6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 51 : Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 52 : Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 53 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendimento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.
- 5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 54 : Bagni

- 1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 55 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € a € e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII : SANZIONI

Art. 56 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n.n689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecunaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57: Abrogazioni di norme

- 1) Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 58 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di approvazione in Consiglio Comunale.

Indice generale:

TITOLO I

NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 COMMA 4 DEL D.L.VO 114/98 E DELL'ARTICOLO 4 DELLA LR 28/99

- Articolo 1 - Oggetto e definizioni
- Articolo 2 - Autorizzazioni e adempimenti per le medie strutture di vendita
- Articolo 3 - Istanza di autorizzazione per medie strutture di vendita
- Articolo 4 - Documentazione
- Articolo 5 - Istanza di autorizzazione per medi centri commerciali
- Articolo 6 - Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione
- Articolo 7 - Attivazione della media struttura di vendita
- Articolo 8 - Accesso al procedimento autorizzatorio
- Articolo 9 - Istruttoria comunale in caso di istanza
- Articolo 10 - Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione. Contestuale rilascio del permesso di costruire
- Articolo 11 - Attivazione della media struttura di vendita
- Articolo 12 - Accesso al procedimento autorizzatorio

TITOLO II

NORME SUL PROCEDIMENTO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO E ALTRE FORME DI VENDITA

- Articolo 13 - Esercizi di vicinato - Comunicazione - Procedimento amministrativo
- Articolo 14 - Forme speciali di vendita
- Articolo 15 - Commercio di cose usate
- Articolo 16 - Vendita al dettaglio effettuata da imprese artigiane e industriali

TITOLO III : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 17 - Norma Transitoria
- Articolo 18 - Entrata in vigore

TITOLO I

NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 4 DEL D.L.VO 114/98 E DELL'ARTICOLO 4 DELLA LR 28/99

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del decreto legislativo 114/98 e disciplina:

- a) le modalità di presentazione delle relative domande;
- b) le procedure istruttorie relative;
- c) le modalità di attivazione delle medie strutture;
- d) le modalità di diritto di accesso.

2. Per media struttura di vendita si intende un esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili superiore a 150 e fino a 1.500 metri quadrati nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ovvero superiore a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

3. Le medie strutture di vendita sono classificate ai sensi dell'articolo 8 degli indirizzi e criteri regionali di cui alla DCR n° 563-13414 nel seguente modo:

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	NEL DETTAGLIO	SUPERFICIE VENDITA (mq)
M-SAM1	Media alimentare e mista 1	151-250 251-400
M-SAM2	Media alimentare e mista 2	251-900 401-900
M-SAM3	Media alimentare e mista 3	901-1500 901-1800
M-SAM4	Media alimentare e mista 4	1801-2500
M-SE1	Media extralimentare 1	151-400 251-400
M-SE2	Media extralimentare 2	401-900
M-SE3	Media extralimentare 3	901-1500 901-1800
M-SE4	Media extralimentare 4	1801-2500
M-CC	Medio centro commerciale	151-1500 251-2500

Articolo 2 – Autorizzazioni e adempimenti per le medie strutture di vendita

1. Sono soggette ad autorizzazione a seguito di compilazione dell'apposito modulo regionale COM 2 le seguenti richieste:

A) APERTURA DI ESERCIZIO

A1 - Nuovo esercizio

A2 - Concentrazione

B) VARIAZIONI

B1 - Trasferimenti di sede

B2 - Ampliamento di Superficie di Vendita

B3 - Ampliamento di Superficie di Vendita a seguito di accorpamento

B4 - Modifica ed estensione di settore merceologico

2. Sono soggette a comunicazione al Comune, compilando l'apposito modulo ministeriale COM 3 le seguenti richieste:

A) APERTURA PER SUBINGRESSO

B) VARIAZIONI

B1 - Riduzione di Superficie di Vendita

B2 - Riduzione di settore merceologico

C) CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

Articolo 3 – Istanza di autorizzazione per singole medie strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico delle singole medie strutture di vendita sono soggette all'autorizzazione del Comune prevista dall'articolo 8 comma 1 - del D.Lgs 114/98.
Le istanze relativamente alle quali non è comunicato da parte del Comune provvedimento di diniego, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento devono intendersi accolte.
2. Qualora il responsabile del procedimento prima del decorso del termine di cui sopra richieda documenti integrativi il decorso del temine s'interrompe fino alla presentazione dei documenti richiesti. La mancata integrazione, entro il termine di 30 gg. comporta la decadenza della domanda.
3. La domanda d'autorizzazione deve essere presentata al comune esclusivamente su conforme modello regionale, denominato COM 2, allegato alle presenti disposizioni ed eventuali successivi adeguamenti.
4. Le domande di autorizzazione non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.

Articolo 4 – Comunicazione per singole medie strutture di vendita.

1. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività delle medie strutture di vendita sono soggette alla sola comunicazione al comune.
2. Tali comunicazioni devono essere presentate al comune esclusivamente su conforme modello regionale denominato COM 3 allegato alle presenti disposizioni ed eventuali successivi adeguamenti.
3. Le comunicazioni non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.
4. In caso di variazione del tipo di società, della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera, degli elementi oggetto della variazione.

Articolo 5 – Istanza di autorizzazione per medi centri commerciali.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, anche per accorpamento fino al limite consentito della superficie di vendita, l'estensione del settore merceologico di un medio centro commerciale sono soggette all'autorizzazione del Comune prevista dall'Articolo 8 comma 1 - del D.Lgs 114/98.
Le istanze relativamente alle quali non è comunicato da parte del Comune provvedimento di diniego, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento devono intendersi accolte.
2. Qualora il responsabile del procedimento prima del decorso del termine di cui sopra richieda documenti integrativi il decorso del temine s'interrompe fino alla presentazione dei documenti richiesti. La mancata integrazione, entro il termine di 30 gg. comporta la decadenza della domanda.
3. La domanda d'autorizzazione deve essere presentata al comune esclusivamente su modelli conformi regionali, denominati COM 4 e 4a, allegati alle presenti disposizioni ed eventuali successivi adeguamenti.
4. Riguardo al centro commerciale l'istanza di nuova apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie di vendita e di settore merceologico, può essere presentata anche da un soggetto promotore che, ai soli fini della presentazione della stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, ai sensi dell'articolo 5 del D.L.vo 114/98. Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire il soggetto richiedente promotore con altro o altri che possiedano i necessari requisiti senza che questo costituisca caso di subingresso.

Articolo 6 – Comunicazione per medi centri commerciali.

1. L'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, l'indicazione dell'attività prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione in un centro commerciale sono soggette alla sola comunicazione al comune.
2. Tali comunicazioni devono essere presentate al comune esclusivamente su conforme modello regionale denominato COM 4b allegato alle presenti disposizioni ed eventuali successivi adeguamenti.
3. Le comunicazioni non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.
4. In caso di variazione del tipo di società, della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, di un esercizio operante in un centro commerciale, l'impresa è tenuta a comunicare al comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera, degli elementi oggetto della variazione.

Articolo 7 – Istanza e documentazione.

1. All'istanza di autorizzazione di una singola media struttura o di un medio centro commerciale, presentata in Comune all'Ufficio Commercio e all'Ufficio Tecnico deve essere rispettivamente allegata la seguente documentazione:

- a) **all'Ufficio Commercio** una relazione corredata di adeguata cartografia dell'iniziativa che contiene:
 - descrizione delle caratteristiche dell'esercizio o del centro commerciale con riferimento all'articolo 8 e per il centro commerciale all'articolo 6 della DCR n° 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dalla DCR n° 347-42514,
 - descrizione dell'offerta commerciale dell'esercizio o del centro commerciale,
 - descrizione è rappresentazione cartografica della zona di insediamento dell'esercizio o del centro commerciale con riferimento agli strumenti di programmazione adottati ai sensi dell'articolo 4 della LR 28/99,
 - indicazione della tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo così come normata dal PRG adeguato ai sensi della normativa regionale
 - eventuali riferimenti alla sussistenza del progetto di qualificazione urbana o di rivitalizzazione delle realtà minori redatti ai sensi degli articoli 18 e 19 degli indirizzi regionali,
 - eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell'articolo 21 degli indirizzi regionali,
 - indicazioni circa l'adozione da parte del Comune di apposito atto deliberativo in ordine ai contenuti dell'articolo 20 degli indirizzi regionali,
- b) **all'Ufficio Tecnico, a corredo dell'istanza amministrativa e per il rilascio del permesso di costruire**, una relazione tecnico progettuale contenente:
 - descrizione del progetto relativo all'intervento con indicazioni grafiche diversificate per la superficie linda di calpestio, per le superfici destinate alla vendita, per i magazzini, e/o depositi e per le altre superfici non destinate alla vendita,
 - superficie territoriale dell'ambito di intervento,
 - dimensioni del lotto di pertinenza dell'insediamento,
 - descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia della struttura distributiva e della superficie di vendita richiesta nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 25 della D.C.R. n°563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dalla DCR n° 347-42514,
 - descrizione dettagliata del computo degli standard relativi alla dotazione di parcheggi pubblici così come previsti dall'articolo 21 della LR 56/77 e dall'articolo 25 sopra indicato,
 - tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno in scala non inferiore a 1:500,
 - un progetto dell'intervento firmato da professionista abilitato alla progettazione costituito dalla planimetria dell'area in scala non inferiore a 1:500 contenente la rappresentazione della situazione di fatto e di progetto che deve rispettare i criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n° 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla DCR n° 347-42514. La relazione deve indicare :
 - il fabbisogno totale dei posti auto nel rispetto dell'articolo 25 della deliberazione del consiglio regionale citata,
 - il fabbisogno dei servizi pubblici,
 - la superficie complessiva, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale delle aree da destinare a parcheggi pubblici nel rispetto dell'articolo 21 della LR 56/77 e nel rispetto dell'articolo 25 della deliberazione del consiglio regionale citata,
 - la superficie complessiva, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale delle aree da destinare a verde pubblico nel rispetto dell'articolo 21 della LR 56/77,
 - le opere di urbanizzazione presenti e previste,
 - il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati ex lege 122/89, le aree di carico e scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata, la dislocazione e la relativa organizzazione spaziale,

- la quantificazione dettagliata, la dislocazione e l'organizzazione spaziale nell'ambito degli edifici delle:
superfici di vendita
superfici destinate ad attività diverse,
- i collegamenti con la viabilità gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali,
- c) **all'Ufficio Tecnico** una relazione firmata da professionista abilitato alla progettazione che asseveri la conformità delle opere in progetto o delle opere esistenti alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti e adottati dal Comune,
- d) **all'Ufficio Tecnico** un certificato urbanistico relativo all'area o all'immobile interessato ai sensi dell'articolo 48 bis della LR 56/77.
- e) In caso di superfici di vendita superiori a 1.800 mq. la domanda deve essere accompagnata da idoneo studio di impatto di viabilità sull'area, corredata da soluzioni progettuali che rendano ammissibile l'insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione delle esternalità negative. (solo per i Comuni con + di 10.000 abitanti)

2. All'istanza deve essere altresì allegata anche in forma di autocertificazione la seguente documentazione: dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia o permesso di costruire riferiti all'iniziativa commerciale qualora il richiedente ne sia già in possesso.

3. La documentazione di cui alle lettere b) c) e d) deve essere presentata nel caso di istanza che comporti la realizzazione di nuove edificazioni o la modifica di edifici già esistenti.

4. Tutta la documentazione va presentata in duplice copia.

Articolo 8 – Comunicazione e documentazione.

1. Alla comunicazione di cui all'articolo 6, per un medio centro commerciale, inoltrata in Comune all'Ufficio Commercio non deve essere allegata alcuna documentazione.

Articolo 9 – Istruttoria comunale in caso di istanza.

1. Il Responsabile del procedimento, che si identifica con il responsabile del Servizio Attività produttive, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., **convoca entro cinque giorni dal ricevimento della domanda una conferenza di servizi**, alla quale sono invitati i responsabili dei Servizi del Comune interessati;
2. I Servizi interessati sono quelli coinvolti di volta in volta sull'analisi del percorso istruttorio dell'istanza presentata;
3. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi il Responsabile del procedimento da notizia della disponibilità degli atti presso il Servizio Attività produttive per la consultazione al fine consentire ai Servizi una partecipazione informata e fattiva alla conferenza; qualora la fattispecie concreta lo consenta, i Servizi esprimono il parere o emanano l'atto di assenso già per la conferenza di servizi;
4. Nella prima riunione della conferenza di servizi si procede all'esame congiunto e contestuale della domanda, accertando la regolarità e la completezza della documentazione, si coordinano le fasi dei diversi procedimenti e si stabiliscono termini contestuali di conclusione degli stessi;
5. Nella prima riunione della conferenza di servizi si programmano ulteriori sedute ovvero si concordano altre modalità di esercizio congiunto della funzione autorizzatoria in conformità ai principi di efficacia, non aggravamento e pubblicità dell'attività amministrativa;
6. Nel caso di insussistenza dei requisiti essenziali, tali da non consentire la valutazione dell'intervento il Responsabile del procedimento dichiara l'inammissibilità della domanda e conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della stessa;
7. Nel caso di incompletezza o irregolarità, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della domanda, le necessarie integrazioni; è consentita una sola volta l'interruzione del procedimento per la richiesta di integrazioni;
8. Qualora entro venti giorni dalla richiesta l'interessato non produca le integrazioni il Responsabile del procedimento conclude il procedimento disponendo l'archiviazione della domanda;
9. È assicurato il rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione commerciale con modalità stabilite nella prima riunione della conferenza di servizi;
10. Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate e seguono lo schema istruttorio allegato.

Articolo 10 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.
Contestuale rilascio del permesso di costruire.

1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, che deve essere contestuale al rilascio del permesso di costruire, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 56/77, semprechè la superficie linda di pavimento non sia superiore a 4.000 metri quadrati e la superficie di vendita non sia superiore a 1.500 mq. nei Comuni fino a 10.000 abitanti o a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
3. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 11 – Attivazione della media struttura di vendita.

1. A sensi dell'articolo 22 comma 4 lettera a) l'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro un anno dal rilascio del titolo autorizzatorio, salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente declaratoria di revoca.

Articolo 12 – Accesso al procedimento autorizzatorio.

1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.
2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento, ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.
3. Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

TITOLO II
NORME SUL PROCEDIMENTO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO E ALTRE FORME DI VENDITA

Articolo 13 – Esercizi di vicinato – Comunicazione – Procedimento amministrativo

1. L'apertura, l'apertura per subingresso, per atto tra vivi o mortis causa, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, la variazione del settore merceologico, l'indicazione del settore prevalente, l'affidamento in gestione di reparto, la cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato sono soggette alla comunicazione al comune prevista dal primo e dal secondo comma dell'Articolo 7 e dall'Articolo 26 - comma 5 - del D.Lgs. 114/98, relative agli esercizi di vicinato.
2. Tali comunicazioni devono essere presentate al comune esclusivamente su modelli conformi denominati COM 1, ed eventuali successivi adeguamenti.
3. Le comunicazioni non formulate sulla specifica modulistica sono considerate irricevibili.
4. Decorso il termine di trenta giorni l'esercizio può essere attivato.
5. Qualora l'amministrazione prima del decorso del termine di cui sopra richieda documenti integrativi, con particolare riferimento alle situazioni oggetto di autocertificazione non acquisibili d'ufficio, il decorso del termine si interrompe fino alla presentazione dei documenti richiesti. La mancata integrazione, entro il termine di 30 gg. comporta la decadenza della comunicazione.
6. Il termine di 30 gg. non si applica in caso di subingresso.
7. In caso di variazione del tipo di società, della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera, degli elementi oggetto della variazione.

Articolo 14 – Forme speciali di vendita

1. Le comunicazioni delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art 41 del regolamento di Polizia Locale devono essere effettuate esclusivamente su Modelli Ministeriali conformi.
2. Decorso il termine di trenta giorni, le attività possono essere attivate.
3. Qualora l'amministrazione prima del decorso del termine di cui sopra richieda documenti integrativi, con particolare riferimento alle situazioni oggetto di autocertificazione non acquisibili d'ufficio, il decorso del termine si interrompe fino alla presentazione dei documenti richiesti. La mancata integrazione, entro il termine di 30 gg. comporta la decadenza della comunicazione.
4. Il termine di trenta giorni non si applica in caso di subingresso.
5. In caso di variazione del tipo di società, della ragione sociale, del legale rappresentante, del trasferimento della sede legale ed amministrativa, l'impresa è tenuta a comunicare al comune la variazione avvenuta entro 30 gg., con semplice comunicazione, in carta libera, degli elementi oggetto della variazione.

Articolo 15 – Commercio di cose usate

1. Gli esercenti il commercio di cose usate, oltre alla comunicazione, se operanti in locali di vicinato o all'autorizzazione se in locali di media distribuzione, sono tenuti ad effettuare la dichiarazione preventiva prescritta dall'Articolo 126 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n° 773 di vendita di cose antiche o usate.
2. Detta dichiarazione, deve contenere i dati di cui all'Articolo 242 del Regolamento T.U.L.P.S. R.D. 06.05.1940 n°635. Copia della stessa viene inviata al Comando Polizia Municipale per eventuale opera di vigilanza.

Articolo 16 – Vendita al dettaglio effettuata da imprese artigiane e industriali

1. Per gli industriali, nonché per gli artigiani iscritti nell'Albo, che vendano al dettaglio i beni da essi prodotti, in locali diversi da quelli della produzione od ad essi adiacenti, si osservano le stesse procedure e modalità prescritte per gli operatori commerciali.

TITOLO III : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 – Norma Transitoria

1. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art 49 del regolamento di polizia locale, chiunque intenda aprire una struttura di vendita nell'addensamento storico rilevante (A.1) o nelle vie elencate, deve allegare alla comunicazione, se trattasi di esercizio di vicinato, o alla domanda di autorizzazione, se trattasi di media struttura di vendita, un atto unilaterale d'obbligo debitamente sottoscritto con il quale si impegna a non porre in vendita i prodotti di cui all' art 49 del regolamento di polizia urbana.
2. Il mancato rispetto dell'impegno assunto con l'atto unilaterale d'obbligo comporta oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la chiusura dell'esercizio di vicinato o la revoca dell'autorizzazione della media struttura di vendita.

Articolo 18 – Entrata in vigore

Le presenti procedure entrano in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione in Consiglio Comunale.



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. PROVINCIA DI TORINO

N. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:D.LGVO 31.03.1998 N. 114, L.R. 12.11.1999 N. 28 D.C.R. N. 563-13414/99
 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALLA D.C.R. N. 59-10831 DEL
 24.03.2006. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E
 ANNONARIA' E 'NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO
 DELLE AUTORIZZAZIONI' AI SENSI ART. 8, COMMA 4, DEL D.LGVO
 114/99.

L'anno duemilaotto addì sedici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANTELLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CHIAROTTO MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BORSATO PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DEFILIPPI FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRANDO CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCO TIZIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
VAGLIANO ERALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BERTOT RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCO OMAR	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CONTI ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 6

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. ROMANO Giovanni Battista.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 8 c. 3 del d.lgs 114/98 i Comuni, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi di programmazione del settore, devono dotarsi dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni e sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni degli indirizzi e dei criteri di programmazione urbanistica stabiliti dalle Regioni.
- La D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del D.lgs 21.03.1998 n. 114" come da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006, in attuazione della L.r. 28/99;
- Trattandosi di materia che comporta differenti procedure di approvazione, i comuni approvano, secondo il seguente ordine:
 - a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;
 - b) l'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'articolo 17 della l.r. 56/1977;
 - c) il regolamento di polizia locale e annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998, integrato dei contenuti necessari all'applicazione della presente normativa;
 - d) le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del d.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.”;

Considerato che:

- con Deliberazione CC n. 60 del 04/12/2007 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento delle autorizzazioni di medie strutture di vendita ed il riconoscimento degli addensamenti e localizzazioni ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs n. 114/98;
- che con Deliberazione del CC n. 18 del 08/04/2008 secondo il disposto dell'art. 17/, comma 7 della L.R. n. 56/77 è stata approvata la variante parziale n. quattro al PRGC vigente di adeguamento alle nuove disposizioni in materia di commercio ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.Lgs 114/1998

Visto:

- la bozza di “REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E ANNONARIA” ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs 114/1998;
- la bozza delle “NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI” ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs 114/1998;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il parere, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti N. 10 favorevoli, N. – contrari, N. 1 astenuto (Sig. CONTO Elvio), su N. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **di approvare** la bozza di “REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E ANNONARIA” ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs 114/1998;

2) **di approvare** la bozza delle “NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI” ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.Lgs 114/1998;

3) **di demandare** al Responsabile del Servizio Competente l’assunzione dei successiva atti necessaria al proseguimento del procedimento;

Successivamente con voti N- 10 favorevoli, N. – contrari, N. 1 astenuto (Sig. CONTO Elvio), su N. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 124, comma 4, del D.lGs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo 3 GIU. 2008, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 3 GIU. 2008 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

- 3 GIU. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI',

- 3 GIU. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

Si certifica che la suestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, li

16 MAG. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to BARBIERI Geom. Antonio	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 29

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E ANNONARIA. MODIFICA ARTICOLI 31 E 32.

L'anno duemiladodici addì undici del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GALATI DOMENICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOFFA RETANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MENNUNI MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERTOLINO DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CONTI ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO GIOVANNI BATTISTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BASTA SABRINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FIORINA MILA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BINANDO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
IAVELLO PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FIORINA LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PARISCH ANNA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. BOGGIO Fabrizio.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Presidente.

La Consigliera PARISCH chiede in merito al punto "4" venga inserito che i guinzagli siano quelli a norma che va da mt. 1,20 a 1,50. Invece il guinzaglio che va fino ad otto metri è pericoloso.

Il Sindaco si dichiara favorevole poi la Consigliera PARISCH dice che il decreto che individua i cani pericolosi è stato eliminato. Poi chiede che la regione ha dato un contributo per la sterilizzazione dei gatti e per fare degli incontri di sensibilizzazione per i proprietari dei cani e chiede se sono stati realizzati.

Il Presidente precisa che verificherà la cosa e se sono destinati ai cani saranno fatti. Poi Il Presidente sospende il Consiglio e da la parola al Comandante dei Vigili per sapere se esiste una normativa sulle dimensioni dei guinzagli.

Poi il Presidente riapre il Consiglio e precisa che per quanto attiene alla disposizione sul guinzaglio viene lasciata quella attuale che si verificherà sulle razze pericolose e che verranno fatti gli incontri con i proprietari dei cani.

La Consigliera PARISCH precisa che è disposta a produrre degli articoli che avvalorano le sue tesi e poi se ne riparerà.

Il Presidente precisa che la normativa sul guinzaglio resta come proposta. Poi si approva la normativa sui cani pericolosi, così come scritta in regolamento e se dalla verifica risulta soppressa si rimodificherà il regolamento.

Il Consigliere IAVELLO è favorevole a votare se viene garantito che i guinzagli siano a norma. Il Vice Sindaco precisa che i guinzagli che si allungano se li vendono li ritiene a norma.

Il Presidente propone di approvare il Regolamento così come proposto con l'impegno di verificare l'esistenza della normativa sulle razze pericolose e sulla dimensione dei guinzagli e se risultano diverse verranno successivamente modificate.

Visto l'art. 31 ad oggetto "Animali da affezione" del Regolamento di Polizia Locale e Annonaria, approvato con delibera C.C. n. 25 del 16.05.2008 che testualmente recita:

- 1) i proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00

Visto altresì i commi 4 e 5 dell'art. 32 ad oggetto "custodia e tutela degli animali" i quali testualmente recitano:

- 4) la violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 500,00

Dato atto che l'art. 31 è troppo generico e non permette una differenziazione tra le eventuali casistiche che la Polizia Locale riscontra normalmente sul territorio;

Dato atto che si ritiene in ogni caso riformulare anche le sanzioni degli artt. 31 e 32

Ravvisata pertanto la necessità di riformulare l'articolo 31 nel modo seguente:

- 1) i proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Gli animali devono essere tenuti all'interno delle proprietà in modo tale da non permetterne la fuga (anche momentanea all'esterno)
- 4) I proprietari devono condurre e tenere al guinzaglio, durante le passeggiate lungo le strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, i cani di proprietà, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio e solo nelle zone di caccia.
- 5) I cani non inseriti nell'elenco delle razze pericolose possono essere lasciati liberi, per lo sgambamento sotto il costante e continuo controllo del proprietario, in aree prative e/o boschive lontane dal centro abitato.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 7) In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00
- 8) Qualora l'animale da affezione provochi lesioni o danni, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00 fatto salvo ogni e qualsiasi altra azione a livello civile e/o penale

Ravvisata la necessità riformulare i commi 4 e 5 dell'art. 32 nel modo seguente:

- 4) le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 con obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
- 5) In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00

Considerata dunque la necessità di approvare le suddette modifiche;

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti N. 12 favorevoli, N. – contrari, N. 4 astenuti (Sigg.ri: IAVELLO P., BINANDO M., FIORINA L., PARISCH A.), su N. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, gli articoli 31 e 32 del Regolamento di Polizia Locale a Annonaria approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 16.05.2008

2. di dare atto che la nuova formulazione dell'**art. 31 “Animali da affezione”** è la seguente:

- 1) *i proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.*
- 2) *Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.*
- 3) *Gli animali devono essere tenuti all'interno delle proprietà in modo tale da non permetterne la fuga (anche momentanea all'esterno)*
- 4) *I proprietari devono condurre e tenere al guinzaglio, durante le passeggiate lungo le strade ed aree pubbliche di tutto il territorio comunale, i cani di proprietà, con conseguente divieto assoluto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezione fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio e solo nelle zone di caccia.*
- 5) *I cani non inseriti nell'elenco delle razze pericolose possono essere lasciati liberi, per lo sgambamento sotto il costante e continuo controllo del proprietario, in aree prative e/o boschive lontane dal centro abitato.*
- 6) *Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.*
- 7) *In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00*
- 8) *Qualora l'animale da affezione provochi lesioni o danni, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00 fatto salvo ogni e qualsiasi altra azione a livello civile e/o penale*

3. di dare atto che la formulazione dell'**art. 32 “Custodia e tutela degli animali”** è la seguente:

- 1) *Ai proprietari o possessori di animali è vietato:*
 - a) *consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo*
 - b) *effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici*

- c) *tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;*
 - d) *lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla*
- 2) *I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.*
- 3) *Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere*
- 4) *le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 con obbligo della rimessa in pristino dei luoghi*
- 5) *In caso di reiterazione delle violazioni al presente articolo, la violazione comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00 oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi*
4. di dare atto che le modifiche al presente regolamento entreranno in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio
5. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Vigilanza e Commercio Dott.ssa Parola Maria Rita l'espletamento di tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
- SUCCESSIVAMENTE con voti N. 12 favorevoli, N. 4 astenuti (Sigg.ri: IAVELLO P., BINANDO M., FIORINA L., PARISCH A.), su N. 16 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 19 LUG. 2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

19 LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI',

19 LUG.



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

Si certifica che la suestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, li 11.06.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to PAROLA Dr.ssa Maria Rita	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
--	---	--